SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 gennaio 2000, n. **7.**

Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998. Pag. 3

DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n. **532.**

Diposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. Pag. 14

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 19 ottobre 1999, n. **533.**

Regolamento recante norme sulla disciplina della concessione di garanzia del Tesoro a fronte di cessioni di crediti vantati nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274 . . . . Pag. 21

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 5 ottobre 1999.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per l'anno 1999 nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato). Pag. 23

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 gennaio 2000.

Revoca della somma di L. 320.927.075 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1932/FPC del 4 giugno 1990 concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Marche. (Ordinanza n. 3033) . . . . Pag. 26

Ministero delle finanze

DECRETO 16 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Fossano . . . . Pag. 26

DECRETO 22 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fossano. Pag. 27

DECRETO 29 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza . . . . Pag. 27

DECRETO 5 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Cosenza . . . . . Pag. 28

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 23 luglio 1999.

Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Pag. 28

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 4 gennaio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 32

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Padova

DECRETO RETTORALE 27 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 32

Università di Palermo

DECRETO RETTORALE 10 gennaio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale Italia - Estrazione 6 e 7 gennaio 2000 in Roma . . . . Pag. 36

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Cambi di riferimento del 20 gennaio 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 38

Smarrimento di ricevute di debito pubblico . . . . . Pag. 38

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Cormons. Pag. 38

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 39

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «SO.CE.R Consult Auditing S.r.l.», in Bologna. Pag. 39

Ministero per i beni e le attività culturali:

Approvazione dello statuto della «Società di cultura La Biennale di Venezia», in Venezia . . . . Pag. 39

Modificazioni allo statuto dell'Istituto per la storia dell'arte lombarda - Onlus, in Milano . . . . Pag. 39

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla «Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure" riferita all'olio extravergine di oliva» del Ministero delle politiche agricole e forestali. (Proposta di modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 9 dicembre 1999) . . . . Pag. 40

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 gennaio 2000, n. 7.

Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Commercio dell'oro)

1. Ai fini della presente legge con il termine «oro» si intende:

a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee,* serie C, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;

b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera *a)*, ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a

325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.

3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;

b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;

c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni.

6. I contenuti e le modalità di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti dall'Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'Ufficio italiano dei cambi concorda con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa.

7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi.

8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli *standard* in uso nei principali mercati internazionali, gli *standard* cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di «buona consegna» nel mercato nazionale.

9. L'Ufficio italiano dei cambi:

a) sulla base di tariffe e modalità predefinite certifica con apposito provvedimento l'idoneità alla «buona consegna» delle aziende che ne facciano richiesta e risultino in grado, anche sul piano della capacità tecnica, dell'affidabilità e dell'onorabilità, di rispettare gli *standard* di cui al comma 8;

b) vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento;

c) individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione.

10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi.

11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei cambi e per le

banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro.

Art. 2.

(Operazioni finanziarie in oro)

1. L'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, è riservato alle banche e agli intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'effettuazione dei servizi di investimento.

2. Quando le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna materiale dell'oro, le medesime operazioni sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

(Disposizioni fiscali)

1. All'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi».

2. Le operazioni esenti di cui all'articolo 10, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 9), le parole: «effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto»;

b) il numero 11) è sostituito dal seguente:

«11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-*quater)* e c-*quinquies),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale

nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee,* serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;».

4. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonchè per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25».

5. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera *d)* del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonchè per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento».

6. All'articolo 22, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano» sono soppresse.

7. All'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «e alle importazioni» sono aggiunte le seguenti: «, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto comma».

8. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;»;

b) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'im-

posta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorchè i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;».

9. All'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per l'importazione di materiale d'oro, nonchè dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonchè, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25».

10. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dal presente articolo.

11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero 11), e 68, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina anche se effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonchè per le modalità e i termini di pagamento delle imposte, si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato.

2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della medesima legge.

Art. 5.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 1 non sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e che dimostrino di avere utilizzato l'autorizzazione per un

quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi. Tali soggetti hanno l'obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 1 anche per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma.

2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi l'intenzione di svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, e di conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 1 e 2.

4. Il limite di importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge può essere modificato con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 6.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati l'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, l'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, della legge 26 settembre 1986, n. 599, e l'articolo 15, commi 3 e 4, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2804):

Presentato dall'on. LABATE ed altri il 29 novembre 1996.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 22 gennaio 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XIV.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 17 settembre 1997.

Assegnato nuovamente alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 17 novembre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, X e XIV.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 12 marzo 1998; il 30 aprile 1998; il 2, 10, 11 marzo 1999; il 20 ottobre 1999.

Relazione scritta annunciata il 30 novembre 1999 (atto n. 2804-3175-3619/*A* - relatore on. PISTONE).

Esaminato in aula il 1° dicembre 1999 e approvato il 2 dicembre 1999 in un testo unico con atti n. 3175 (on. GIANNOTTI ed altri); n. 3619 (disegno di legge d'iniziativa del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica CIAMPI).

Senato della Repubblica (atto n. 4381):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 7 dicembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede deliberante, il 15 dicembre 1999.

Assegnato nuovamente alla 9ª commissione, in sede referente, il 15 dicembre 1999.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 15, 16 dicembre 1999.

Esaminato in aula ed approvato il 18 dicembre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998 completa il sistema di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE - Regime particolare applicabile all'oro.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

«Art. 108 *(Requisiti di onorabilità dei partecipanti).* — 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato al sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea».

«Art. 109 *(Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali).* — 1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale».

«Art. 161 *(Norme abrogate).* — 1. *(Omissis).*

2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo:

l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153;

la legge 5 marzo 1985, n. 74;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;

gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302;

gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;

il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2;

l'art, 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;

l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-*bis*, e l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'art. 10;

il decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n. 334».

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 reca: «Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico, delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):

«Art. 18 *(Soggetti).* — 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche.

2. Le società di gestione del risparmio possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera *d).*

3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera *a),* limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché dall'art. 1, comma 5, lettera *c).*

4. Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB:

a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi;

b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie».

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Esercizio di imprese).* — Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:

a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;

b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;

c) gestione di fiere ed esposizioni a caratttere commerciale;

d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;

e) trasporto e deposito di merci;

f) trasporto di persone;

g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;

h) servizi portuali e aeroportuali;

i) pubblicità commerciale;

l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente *effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi,* la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:

a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;

b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate».

— Si trascrive il testo dell'art. 10, numero 3) e dell'art. 26, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972:

«Art. 10 *(Operazioni esenti dall'imposta).* — Sono esenti dall'imposta:

1) e 2) *(Omissis)*;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio».

«Art. 26 *(Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).* — Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.

La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25».

— Si trascrive il testo vigente degli articoli 10, 17, 19, 22, 30, terzo comma, lettera *a)*, 68 e 70, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, come modificati dalla presente legge:

«Art. 10 *(Operazioni esenti dall'imposta).* — Sono esenti dall'imposta:

1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti

commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate;

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;

8-*bis)* le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere *c), d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, *effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto*;

10) *(abrogato)*;

11) *le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1, lettere* c-quater) *e* c-quinquies, *del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:*

a) *l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;*

b) *le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;*

12) le cessioni di cui al numero 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;

13) le cessioni di cui al numero 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS;

16) le prestazioni relative ai servizi postali;

17) *(abrogato)*;

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

25) *(abrogato)*;

26) *(abrogato)*;

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;

27-*bis)* i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;

27-*ter)* le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamentoe di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS;

27-*quater)* le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;

27-*quinquies)* le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*1 e 19-*bis*2».

«Art. 17 *(Soggetti passivi).* — L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La disposizione si applica anche relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera *f)*, effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera *a)*, dello stesso art. 7.

In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, nonché gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al numero 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera *f)*, fatte da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera *a)*, dello stesso articolo.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero.

In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore i 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'art. 25».

«Art. 19 *(Detrazione).* — 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'art. 19-*bis*2. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.

3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:

a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;

c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere *a), b), d)* ed *f)*;

d) *cessioni di cui all'art. 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;*

e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui all'art. 74, commi primo, settimo e ottavo.

4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.

5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-*bis*. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.

*5-*bis*. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera* d) *del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento*».

«Art. 22 *(Commercio al minuto e attività assimilate).* — L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;

5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.

La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.

Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla».

«Art. 30 *(Versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza)*. — Primo e secondo comma *(omissis)*.

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, *computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, quinto comma*».

«Art. 68 *(Importazioni non soggette all'imposta)*. — Non sono soggette all'imposta:

a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera *c)*, dell'art. 8, nell'art. 8-*bis*, nonché nel secondo comma dell'art. 9, limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al numero 9 dello stesso articolo, sempreché ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;

b) *le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;*

c) *ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'art. 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;*

d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;

e) (abrogato);

f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera *l)*, dell'art. 2».

«Art. 70 *(Applicazione dell'imposta)*. — L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.

Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera *c)*, dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell'art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale.

L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.

Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'art. 25».

— Il testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore».

Note all'art. 4:

— Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è il seguente:

«Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca «Modifiche al sistema penale».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988, è il seguente:

«Art. 15 *(Commercio dell'oro greggio)*. — 1. L'Ufficio italiano dei cambi è istituzionalmente abilitato, secondo le attuali competenze, ad acquistare e vendere oro.

2. La Banca d'Italia può liberamente negoziare oro greggio all'estero, nell'ambito della gestione delle riserve e con i limiti ad esse applicabili.

3. Il Ministro del commercio con l'estero autorizza i residenti, dandone comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, all'acquisto all'estero di oro greggio in lingotti, verghe, pani, polvere o rottami da destinare alla produzione di beni in Italia e alla vendita all'estero di oro greggio.

4. I residenti, autorizzati ad acquistare all'estero a norma dei commi precedenti e ad importare oro greggio, possono cederlo ad altri residenti quando i cessionari intendono utilizzarlo per la produzione di beni in Italia. I titolari autorizzati e i cessionari possono affidare in lavorazione ad altri residenti l'oro importato.

5. L'Ufficio italiano dei cambi, per l'acquisto ed il deposito di oro non monetato, si avvarrà dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la determinazione del quantitativo di fino contenuto nell'oro stesso e per tutte le operazioni relative al commercio dell'oro non sarà soggetto all'osservanza delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza».

— Il testo dell'art. 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è il seguente:

«3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a:

a) modificare i limiti d'importo indicati nell'art. 1 del presente decreto e nell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2, comma 1, del presente decreto».

00G0033

DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n. **532.**

Diposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, ed in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Visto l'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera *b),* della legge 2 agosto 1999, n. 263, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1999;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati che utilizzino lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro notturno, ad eccezione di quelli operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario, stradario, marittimo, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività in mare, nonché delle attività dei medici in formazione. Nei confronti del personale dirigente e direttivo, del personale addetto ai servizi di collaborazione familiare e dei lavoratori addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni religiose, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4.

2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e per la specifica disciplina del rapporto di impiego, con le modalità individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

a) lavoro notturno: l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino;

b) lavoratore notturno:

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;

2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

2. I contratti collettivi individuano le condizioni e i casi di eccezionalità nell'adibizione al lavoro notturno di cui al comma 1, lettere *a)* e *b).*

Art. 3.

Limitazioni al lavoro notturno

1. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, la contrattazione collettiva può determinare ulteriori limitazioni all'effettuazione del lavoro notturno, ovvero ulteriori priorità rispetto a quelle di cui al comma 1.

Art. 4.

Durata della prestazione

1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel caso di ogni periodo di ventiquattro ore.

3. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.

Art. 5.

Tutela della salute

1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;

b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute;

c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.

Art. 6.

Trasferimento al lavoro diurno

1. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata tramite il medico competente, è garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni.

2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal citato comma non risulti applicabile.

Art. 7.

Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva

1. La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la relativa maggiorazione retributiva.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a verificare periodicamente, e almeno annualmente, le disposizioni introdotte dai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma 1.

Art. 8.

Rapporti sindacali

1. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero delle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; la consultazione è effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.

Art. 9.

Doveri di informazione

1. Il datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.

2. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, per le lavorazioni che comportano i rischi particolari di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 10.

Comunicazione del lavoro notturno

1. Il datore di lavoro informa per iscritto la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, competente per territorio, con periodicità annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal contratto collettivo; tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.

Art. 11.

Misure di protezione personale e collettiva

1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e assicura un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno.

2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 4, comma 2, appropriate misure di protezione personale e collettiva.

3. I contratti collettivi possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.

Art. 12.

Sanzioni

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 5;

b) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti temporali di cui all'articolo 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BINDI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicatò è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per l'art. 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, si veda in note alle premesse.

Note alle premesse:

— Gli articoli 76 e 87 della Costituzione così recitano:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il testo degli articoli 8, 9, 10, 11, e 12 della direttiva 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, è il seguente:

«Art. 8 *(Durata del lavoro notturno).* — Gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché:

1) l'orario di lavato normale dei lavoratori notturni non superi le 8 ore in media per periodo di 24 ore;

2) i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali non lavorino più di 8 ore nel corso di un periodo di 24 ore durante il quale effettuano un lavoro notturno.

Ai fini del presente punto, il lavoro comportante rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali è definito dalle legislazioni e/o prassi nazionali o da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, tenuto conto degli effetti e dei rischi inerenti al lavoro notturno».

«Art. 9 *(Valutazione della salute e trasferimento al lavoro diurno dei lavoratori notturni).* — 1. Gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché:

a) i lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita del loro stato di salute, prima della loro assegnazione e, in seguito ad intervalli regolari;

b) i lavoratori notturni che hanno problemi di salute aventi un nesso riconosciuto con la loro prestazione di lavoro notturno vengano trasferiti, quando possibile, ad un lavoro diurno per cui essi siano idonei.

2. Nella valutazione gratuita dello statuto di salute di cui al paragrafo 1, lettera *a),* deve essere rispettato il segreto medico.

3. La valutazione gratuita dello stato di salute di cui al paragrafo 1, lettera *a)*, può rientrare in un sistema sanitario nazionale».

«Art. 10 *(Garanzie per lavoro in periodo notturno).* — Gli Stati membri possono subordinare il lavoro di talune categorie di lavoratori notturni a determinate garanzie, a condizioni fissate dalle legislazioni e/o prassi nazionali, per lavoratori esposti a un rischio di sicurezza o di salute connesso al lavoro durante il periodo notturno».

«Art. 11 *(Informazione in caso di ricorso regolare ai lavoratori notturni).* — Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il datore di lavoro che fa regolarmente ricorso a lavoratori notturni ne informi le autorità competenti, su loro richiesta».

«Art. 12 *(Protezione in materia di sicurezza e di salute).* — Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

1) i lavoratori notturni e i lavoratori a turni beneficino di un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute adattato alla natura del loro lavoro;

2) i servizi o mezzi appropriati di protezione e prevenzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni siano equivalenti a quelli applicabili agli altri lavoratori e siano disponibili in qualsiasi momento».

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998), è il seguente:

«2. Fino all'approvazione della legge organica in materia di orario di lavoro, il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di lavoro notturno, informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione delle parti sociali e dei lavoratori interessati, nonché prevedere che la normativa si rivolga a tutti i lavoratori e le lavoratrici sia del settore privato che del settore pubblico, sulla base di accordo tra le parti sociali;

b) rinviare alla contrattazione collettiva la previsione che la prestazione di lavoro notturno determini una riduzione dell'orario di lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione retributiva;

c) prevedere che, sia nel settore manifatturiero che negli altri settori, sia nel settore privato che nel settore pubblico, al lavoro notturno siano adibiti con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali;

d) prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei confronti di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede di contrattazione collettiva;

e) prevedere che l'introduzione del lavoro notturno sia accompagnata da procedure sulla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per accertare l'idoneità dei lavoratori interessati;

f) garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio ad altre mansioni o altri ruoli diurni in caso di sopraggiunta inidoneità alla prestazione di lavoro notturno;

g) garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per le lavorazioni che comportano rischi particolari».

— L'art. 45, al comma 24, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 2 agosto 1999, n. 263, di conversione del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, (Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato - Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144), così recita:

«24. Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni integrative e correttive dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n. 128, è prorogato di sei mesi. All'art. 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"».

— L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ad unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 5, comma 1 e 2, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) come sostituito dall'art. 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998), è il seguente:

«Art. 5. — 1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:

a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;

b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni».

— L'art. 15. del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva n. 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro), così recita:

«Art. 15. — 1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, è aggiunto il seguente allegato:

"ALLEGATO I

I. Lavorazioni che espongano ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;

b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici:

a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3*a)* e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);

2) possibilità di effetti irreversibili (R40);

3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);

4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);

6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);

7) può ridurre la fertilità (R60);

8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);

c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);

2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;

e) piombo e composti;

f) amianto.

II. Processi e lavori:

1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.

2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.

4) Lavori di mattatoio.

5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.

7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.

8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferro-leghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

11) Lavorazioni nelle fonderie.

12) Processi elettrolitici.

13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.

14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

15) Produzione e lavorazione dello zolfo.

16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.

17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.

18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.

19) Lavorazione dei tabacchi.

20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.

21) Produzione di calce ventilata.

22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.

23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.

24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

25) Lavori nei magazzini frigoriferi.

26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.

27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.

28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.

30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.

32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.

33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.

34) Lavori con impeghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.

35) Produzione di polveri metalliche.

36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.

37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare"».

Nota all'art. 4:

— Il testo degli articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, (Riposo domenicale e settimanale), è il seguente:

«Art. 1. — Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

1) Al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia.

2) Alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico.

3) Ai lavoranti al proprio domicilio.

4) Al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilità nell'andamento dei servizi.

5) Al personale navigante.

6) Al personale addetto alla pastorizia brada.

7) Ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari.

Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto.

8) Al personale addetto ai lavori di risicultura in quanto provvedono apposite norme.

9) Al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche.

10) Al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni ed al personale addetto alle aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato.

11) Al personale addetto agli uffici dello Stato, delle province, dei comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

12) Al personale addetto ai regi istituti di istruzione e di educazione anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonché al personale degli istituti di istruzione e di educazione esercìti direttamente dalle province e dai comuni.

13) Al personale addetto alle attività degli enti pubblici, quando provvedano speciali disposizioni legislative.

14) Salvo il disposto degli articoli 4 e 5 n. 3, al personale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all'anno.

Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro delle corporazioni, intese le corporazioni competenti».

«Art. 3. — Il riposo di 24 ore consecutive deve essere dato la domenica, salvo le eccezioni stabilite dagli articoli seguenti.

Il riposo di 24 ore consecutive, cada esso in domenica o in altro giorno della settimana, deve decorrere da una mezzanotte all'altra, ovvero dall'ora che sarà stabilita dai contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di detti contratti e quando lo richieda la natura dell'esercizio, dall'ispettorato corporativo.

Per i lavori a squadre il riposo decorre dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra.

Il riposo compensativo di 12 ore, previsto dagli articoli seguenti, decorre dalla mezzanotte al mezzogiorno e viceversa».

Nota all'art. 5:

— L'art. 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1966, n. 242, così recita:

«Art. 17 *(Il medico competente).* — 1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;

c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;

d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera *b)* e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera *b),* effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;

m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza».

Nota all'art. 10:

— L'art. 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 (Approvazione del regolamento sulla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura), così recita:

«Art. 12. — In ogni azienda industriale o commerciale e in ogni altro luogo di lavoro soggetto alle disposizioni del presente regolamento, dovrà essere esposto, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con le indicazioni dell'ora di inizio e di termine del lavoro, del personale occupato e dell'ora e della durata degli intervalli di riposo accordati durante il periodo di lavoro.

Quando l'orario non è comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma precedente dovranno essere riportate sull'orario di lavoro per reparto o categoria professionale o personale.

Quando il lavoro è disimpegnato a squadre, dovranno riportarsi le indicazioni suaccennate per ciascuna squadra.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro per essere questo esercitato all'aperto, dovrà essere in ogni caso esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

L'orario di lavoro, firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, sarà trasmesso al competente circolo dell'ispettorato dell'industria e del lavoro, al quale saranno anche comunicate tutte le successive modificazioni.

Sul libro-paga, vidimato dall'Istituto assicurazioni infortuni o dall'Istituto di previdenza sociale se l'azienda non è soggetta alla legge infortuni degli operai sul lavoro, deve essere notato, giornalmente per ciascun lavoratore, il numero di ore di lavoro straordinario, distintamente da quello delle ore di lavoro normali. Per ogni periodo di paga su tale libro deve risultare distinto l'importo pagato per le ore normali di lavoro da quello pagato per lavoro straordinario.

Il libro-paga deve essere presentato ad ogni richiesta degli ispettori e funzionari incaricati della vigilanza».

Note all'art. 11:

— Il testo degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 626/1994, è il seguente:

«Titolo IV
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

«Art. 40. *(Definizioni).* — 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non sono dispositivi di protezione individuale:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

e) i materiali sportivi;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi».

«Art. 41. *(Obbligo di uso).* — 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro».

«Art. 42. *(Requisiti dei DPI).* — 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti».

«Art. 43. *(Obblighi del datore di lavoro).* — 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera *a),* tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera *b);*

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

a) entità del rischio;

b) frequenza dell'esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI protegge;

f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell'udito».

«Art. 44. *(Obblighi dei lavoratori).* — 1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera *g),* e 5.

2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.

3. I lavoratori:

a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione».

«Art. 45 *(Criteri, per l'individuazione e l'uso).* — 1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le proprietà delle misure di protezione collettiva, si rende necessario».

«Art. 46. *(Norma transitoria).* — 1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:

a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;

b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea».

— La legge 5 giugno 1990, n. 135, (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1990, n. 132.

— La legge 26 giugno 1990, n. 162, (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — supplemento ordinario — n. 147 del 26 giugno 1990.

Nota all'art. 12:

— L'art. 89, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo n. 626/1994, come sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo n. 242/1996, è il seguente:

«2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere *b), d), e), h), l), n)* e *q);* 7, comma 2; 12, commi 1, lettere *d),* ed *e)* e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere *a), b), d)* e *g)* e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera *b);* 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;».

00G0030

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 ottobre 1999, n. **533.**

Regolamento recante norme sulla disciplina della concessione di garanzia del Tesoro a fronte di cessioni di crediti vantati nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274, che prevede la concessione di garanzia del Tesoro, nei limiti e secondo i criteri degli aiuti *de minimis* definiti in sede comunitaria, ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (di qui in avanti: legge 3 aprile 1979, n. 95), a fronte delle cessioni dei crediti in prededuzione maturati ai sensi dell'articolo 111, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di qui in avanti L.F.), vantati da imprese commerciali non appartenenti a settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di stato nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei tre anni anteriori l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1998, n. 274, demandando al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione di un decreto che disciplini le condizioni e le modalità di attuazione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota n. 17691 R3C/79 del 7 settembre 1999);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e requisiti per la concessione della garanzia

1. Agli effetti del presente regolamento:

a) le imprese cedenti sono quelle imprese che cedono i crediti vantati nei confronti delle imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95. Esse devono essere costituite alla data di cessione del credito, come impresa commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile ed appartenere a settori che non sono oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato;

b) i crediti oggetto della cessione, anche parziale, sono i crediti certi liquidi ed esigibili compresi gli accessori, vantati in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, numero 1), L.F., nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali la predetta autorizzazione è cessata nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1998, n. 274.

Art. 2.

Contratto di cessione

1. Il contratto di cessione deve contenere:

a) il valore nominale del credito ceduto comprensivo degli interessi legali maturati per un importo non superiore alla soglia *de minimis*;

b) eventuali accessori al credito ceduto;

c) il corrispettivo pattuito per la cessione, tenuto conto dell'esistenza della garanzia statale;

d) espressa esclusione di qualsiasi forma di garanzia del cedente;

e) eventuali modalità della cessione.

2. Il contratto non deve essere sottoposto ad alcuna condizione se non a quella della concessione della garanzia di cui all'articolo 3.

Art. 3.

Concessione, durata ed operatività della garanzia

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di qui in avanti Ministero del tesoro), concede, nei limiti di disponibilità del plafond di cui all'articolo 2-*bis* della legge 3 aprile 1979, n. 95, la garanzia prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274, avente ad oggetto i crediti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b).*

2. La garanzia è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti *de minimis*, a fronte di cessioni anche parziali di crediti.

3. La garanzia copre il valore nominale del credito ceduto e gli interessi legali maturati alla data della cessione.

4. La garanzia ha la durata di due anni dalla data di concessione. Durante tale periodo il cessionario assicura la conservazione del credito e degli accessori, nell'interesse del Ministero del tesoro. La garanzia si estingue nel caso di pagamento del credito da parte del debitore; nel caso di pagamento parziale del credito, la garanzia permane, limitatamente alla quota del credito rimasta insoddisfatta.

5. Nel caso in cui, allo scadere dei due anni dalla data del provvedimento di concessione della garanzia, il credito non sia stato integralmente soddisfatto, il cessionario, nel termine di due mesi, può richiedere che sia resa operante la garanzia, senza obbligo di preventiva escussione del debitore.

6. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, il Ministero del tesoro provvede al pagamento dell'importo non corrisposto dall'impresa debitrice. A seguito del pagamento, il tesoro è surrogato nei diritti del cessionario ai sensi dell'articolo 1203, numero 3, del codice civile e concorre alle ripartizioni effettuate dall'impresa debitrice.

Art. 4.

Norme procedurali

1. La richiesta di concessione della garanzia statale sulle cessioni di credito di cui all'articolo 1, lettera *b)*, è presentata dal cessionario all'ufficio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di qui in avanti Ministero dell'industria), competente in materia di vigilanza sulle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria. Alla richiesta sono allegati:

a) copia del contratto di cessione del credito;

b) copia dei documenti probatori del credito;

c) dichiarazione del cedente sul possesso dei requisiti per l'accesso alla garanzia, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'industria.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministero dell'industria, acquisita dal commissario della procedura di amministrazione straordinaria debitrice la dichiarazione di riconoscimento del credito e di accettazione della cessione, completa l'istruttoria in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accesso alla garanzia di cui agli articoli 1 e 2, e ne comunica l'esito al Ministero del tesoro, trasmettendo l'istanza e la documentazione ad essa allegata.

3. Qualora riscontri l'insussistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, per la concessione della garanzia, il Ministero dell'industria ne dà comunicazione al cedente ed al cessionario assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per le eventuali integrazioni e controdeduzioni.

4. La comunicazione di cui al comma 3 sospende il decorso del termine di cui al comma 2 fino alla data di ricevimento delle integrazioni e/o controdeduzioni del cessionario.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, il Ministero del tesoro, verificata la documentazione acquisita, comunica al cessionario, al cedente ed al Ministero dell'industria il provvedimento di concessione, ovvero di diniego della garanzia.

6. Resa operante, mediante il pagamento, la garanzia statale, il Ministero del tesoro notifica il relativo decreto al commissario dell'impresa debitrice. A seguito della notifica, il Ministero del tesoro è insinuato senza ulteriori formalità nel passivo della procedura, nella stessa collocazione del creditore originario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 ottobre 1999

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2000
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 3 aprile 1979, n. 95, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274 (Disposizioni in materia di attività produttive):

«4. — La cessione dei crediti in prededuzione ai sensi dell'art. 111, n. 1), delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vantati da imprese commerciali non appartenenti a settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, è garantita nei limiti e secondo i criteri degli aiuti *de minimis* definiti in sede comunitaria, ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nei limiti di disponibilità dell'ammontare complessivo di cui all'articolo medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma».

— Si riporta il testo dell'art. 2-*bis* del citato decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95:

«Art. 2-*bis (Garanzia dello Stato)*. — Il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire.

Le condizioni e le modalità della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI. Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio».

— Si riporta il testo dell'art. 111, comma primo, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa):

«Art. 111 *(Ordine di distribuzione delle somme)*. — Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato;».

— La legge 30 luglio 1998, n. 274, reca: (Disposizioni in materia di attività produttive).

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

sità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per la legge 3 aprile 1979, n. 95, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 2195 del codice civile:

«Art. 2195 *(Imprenditori soggetti a registrazione)*. — Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano».

— Per il testo dell'art. 111, comma primo, numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 2-*bis* della legge 3 aprile 1979, n. 95, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1, comma quarto, della legge 30 luglio 1998, n. 274, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1203, n. 3, del codice civile:

«Art. 1203 *(Surrogazione legale)*. — La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1)-2) *(omissis)*;

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4)-5) *(omissis)*».

00G0028

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 5 ottobre 1999.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per l'anno 1999 nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante: «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera *A)*, in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure per la definizione della disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e per le politiche agricole o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 22 maggio 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 1998), riguardante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 1998-2001, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1998-1999, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

Visto l'«accordo sindacale» riguardante il quadriennio 1998-2001, per gli aspetti normativi, ed il biennio 1998-1999, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritto — ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 — in data 17 febbraio 1999 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato: SIULP - SIAP - COISP - FSP (Federazione nazionale LISIPO-SODIPO) Patto federativo Italia sicura (Patto federativo tra ANIP - Rinnovamento sindacale - USP); per il Corpo della polizia penitenziaria: SAPPE - CISL/Polizia penitenziaria - OSAPP - CGIL/Polizia penitenziaria - UIL/Polizia penitenziaria - SINAPPE - Coordinamento sindacale SIALPE/SAG; per il Corpo forestale dello Stato: SAPAF - CISL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS - UIL/Corpo forestale dello Stato - CGIL/Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 148/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1999), recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»;

Visto l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999, ed in particolare il comma 1, che prevede che il medesimo decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva;

Visto l'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999, cd in particolare il comma 1, che determina, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il limite massimo del distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi sindacali per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi sindacali per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi sindacali per il Corpo forestale dello Stato;

Visto il medesimo art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che alla ripartizione degli specifici menzionati contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 1999, con riferimento all'anno 1999, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che prevede che la ripartizione, la quale ha validità fino alla successiva, degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, «è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione» e che «Per l'anno 1998, e fino alla successiva, sono fatte salve le assegnazioni effettuate sulla base della ripartizione di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 11 marzo 1996»;

Viste le note con le quali le competenti amministrazioni pubbliche (Ministero dell'interno - Dipartimento della Polizia di Stato, Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ministero per le politiche agricole - Corpo forestale dello Stato) hanno trasmesso i rispettivi dati riguardanti il numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre 1998;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali in argomento nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1998 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Angelo Piazza è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per l'anno 1999, nell'ambito della Polizia di Stato.

1. Il contingente complessivo di n. 58 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili — ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 — a favore del personale della Polizia di Stato, è così ripartito, per l'anno 1999, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente effettuando la ripartizione tra le stesse — con le modalità di cui all'art. 30, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica — in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della Polizia di Stato alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse — come indicato nelle premesse — alla data del 31 dicembre 1998:

a) S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia): n. 24 distacchi sindacali;

b) S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia): n. 16 distacchi sindacali;

c) S.I.A.P. (Sindacato italiano agenti assistenti Polizia): n. 5 distacchi sindacali;

d) F.S.P. (Federazione sindacale Polizia LISIPO-SODIPO): n. 5 distacchi sindacali;

e) COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia): per n. 4 distacchi sindacali;

f) Patto federativo Italia sicura (Patto federale fra ANIP - Rinnovamento sindacale -USP): n. 4 distacchi sindacali.

TOTALE: n. 58 distacchi sindacali.

Art. 2.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per l'anno 1999, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria.

1. Il contingente complessivo di 30 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili — ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 — a favore del personale del Corpo di polizia penitenziaria, è così ripartito, per l'anno 1999, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo di polizia penitenziaria rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente effettuando la ripartizione tra le stesse — con le modalità di cui all'art. 30, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica — in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo di polizia penitenziaria all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse — come indicato nelle premesse — alla data del 31 dicembre 1998:

a) SAPPE (Sindacato autonomo Polizia penitenziaria): n. 11 distacchi sindacali;

b) OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria): n. 5 distacchi sindacali;

c) CISL/Polizia penitenziaria: n. 4 distacchi sindacali;

d) CGIL/Polizia penitenziaria: n. 3 distacchi sindacali;

e) UIL/Polizia penitenziaria: n. 3 distacchi sindacali;

f) SINAPPE (Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria): n. 2 distacchi sindacali;

g) Coordinamento sindacale «Si.A.L.Pe.-SAG.»: n. 2 distacchi sindacali.

TOTALE: n. 30 distacchi sindacali.

Art. 3.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per l'anno 1999, nell'ambito del Corpo forestale dello Stato.

1. Il contingente complessivo di 9 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili — ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 — a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, è così ripartito, per l'anno 1999, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, effettuando la ripartizione tra le stesse — con le modalità di cui all'art. 30, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica — in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo forestale dello Stato all'amministrazione ed accettate per ciascuna di esse — come indicato nelle premesse — alla data del 31 dicembre 1998:

a) SAPAF (Sindacato autonomo Polizia ambientale forestale): n. 5 distacchi sindacali;

b) CISL/Corpo forestale dello Stato: n. 1 distacco sindacale;

c) SAPECOFS (Sindacato autonomo personale Corpo forestale Stato): n. 1 distacco sindacale;

d) UIL/Corpo forestale dello Stato: n. 1 distacco sindacale;

e) CGIL/Corpo forestale dello Stato: n. 1 distacco sindacale.

TOTALE: n. 9 distacchi sindacali.

Art. 4.

Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti

1. La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 opera, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 5.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

1. Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 30, commi 3, 4, 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1999

Il Ministro: PIAZZA

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A0484

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 gennaio 2000.

Revoca della somma di L. 320.927.075 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1932/FPC del 4 giugno 1990 concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Marche. (Ordinanza n. 3033).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'articolo 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1932/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1990, con la quale è stata stanziata la somma di L. 9.590 milioni per gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Marche;

Vista la nota n. 4070 del 30 settembre 1999, con la quale la regione Marche comunica che gli interventi autorizzati sono stati tutti conclusi e che si è accertata un'economia di L. 320.927.075 a valere sul finanziamento complessivo concesso di L. 9.410.000.000, così ridotto dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2488 del 19 novembre 1996;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7582 del Centro di responsabilità amministrativa n. 6 «protezione civile» di cui alla tabella n. 2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Articolo unico

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 320.927.075 stanziata per gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Marche con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1932/FPC del 4 giugno 1990.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2000

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

00A0485

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Fossano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Fossano ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dal 3 dicembre 1999 al 6 dicembre 1999 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Fossano è accertato dal 3 dicembre 1999 al 6 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 dicembre 1999

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A0525

DECRETO 22 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fossano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fossano ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dal 3 dicembre 1999 al 6 dicembre 1999 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fossano è accertato dal 3 dicembre 1999 al 6 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 22 dicembre 1999

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A0526

DECRETO 29 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 3996 del 27 dicembre 1999 con la quale l'ufficio del registro di Cosenza ha comunicato il mancato funzionamento per l'intera giornata del 24 dicembre 1999 per disinfezione dei locali;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza per l'intera giornata del 24 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 29 dicembre 1999

Il direttore regionale: SACCONE

00A0486

DECRETO 5 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 3 del 3 gennaio 2000 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Cosenza ha comunicato il mancato funzionamento per l'intera giornata del 24 dicembre 1999 per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Decreta

il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Cosenza per l'intera giornata del 24 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 5 gennaio 2000

Il direttore regionale: SACCONE

00A0487

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 luglio 1999.

Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, che dispone il trasferimento del personale ATA di ruolo degli enti locali allo Stato con i relativi oneri;

Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente l'attribuzione dell'autonomia didattica ed organizzativa alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi e tenuto conto che tale conferimento comporta, nella generalità delle situazioni, la uniforme attribuzione alle istituzioni scolastiche di carichi di lavoro amministrativi e gestionali;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare l'art. 548, nonché la tabella n. 3, costituente parte integrante dello stesso decreto;

Viste le ordinanze ministeriali 22 luglio 1996, n. 354, e 22 luglio 1997, n. 447, concernenti le determinazioni degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare il titolo IV, capo III, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali;

Considerato, in particolare, che l'art. 8 sopra citato, al comma 4, prevede che il trasferimento del personale in questione, in servizio nelle istituzioni scolastiche alla data di entrata in vigore della legge (25 maggio 1999), avviene secondo modalità e tempi da stabilire con decreto del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (AN.C.I.), l'Unione province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.)

Considerato che il trasferimento avviene nei ruoli del personale ATA statale, con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili;

Considerato che il comma 2 dell'art. 8 citato consente al personale in possesso di qualifiche e profili che non trovano corrispondenza in quelli dei ruoli del personale ATA statale di optare per la permanenza nell'ente locale di appartenenza, comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 124/1999;

Ritenuto opportuno fornire gli elementi utili per la individuazione della corrispondenza fra le qualifiche e profili, posseduti dal personale da trasferire, con quelle previste dal CCNL per il personale ATA statale;

Considerato che, per effetto del combinato disposto dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 citata, sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di personale ATA da parte degli enti locali e che lo Stato dovrà assumere le funzioni in precedenza assicurate dagli enti medesimi;

Considerato, in particolare, che, al fine di assicurare la copertura finanziaria occorrente alla applicazione della norma in parola, si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali

in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale;

Considerato, conseguentemente, che personale di ruolo avente titolo al trasferimento di cui al comma 2 del medesimo art. 8 non può che essere «personale-funzione», da intendersi correlato alla presenza di personale ATA a prescindere dalla individuazione nominativa;

Considerato, altresì, che l'ente locale provvedeva al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nei ruoli statali, costituisce uno degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere va assunto dallo Stato per effetto del citato art. 8 della legge n. 124/1999;

Considerato, altresì, che in alcune realtà l'ente locale ha assunto l'onere di fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;

Considerato, conseguentemente, che lo Stato al fine di assicurare il servizio nelle scuole deve subentrare nelle tre funzioni precedentemente indicate (posti coperti da personale di ruolo, supplenti e contratti);

Informate le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale dei comparti scuola ed enti locali;

Acquisito il concerto dei Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'unione province italiane (UPI) nonché l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM);

Visto il parere della Conferenza Stato città e autonomie locali, pronunciato nella seduta del 22 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il personale ATA di ruolo dipendente dagli enti locali e in servizio, alla data del 25 maggio 1999, nelle istituzioni scolastiche statali, per lo svolgimento di funzioni e compiti demandati per legge agli enti locali, in sostituzione dello Stato, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale.

Art. 2.

Il trasferimento dagli enti locali allo Stato delle funzioni e del personale ATA, di cui al precedente art. 1, è disciplinato nei termini e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Gli enti locali provvederanno, fino al termine dell'esercizio finanziario 1999, alla retribuzione e alla applicazione del CCNL del comparto e regioni e autonomie locali, del personale di ruolo che passa allo Stato per effetto dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con successivi decreti, anche collettivi, dei provveditori agli studi, sulla base di specifica certificazione rilasciata dagli enti locali cedenti, verrà corrisposta, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito.

Con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti scuola ed enti locali, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 29/1993 e dell'art. 47 della legge n. 428/1990.

Gli inquadramenti individuali verranno realizzati con decreti disposti dai provveditori agli studi.

Art. 4.

Per l'anno scolastico 1999-2000 gli incarichi a tempo determinato sui posti di dotazione organica già degli enti locali, sono conferiti, dagli enti stessi per la durata necessaria. Gli enti provvederanno alla relativa retribuzione fino al 31 dicembre 1999.

Dal 1° gennaio 2000 gli stessi incarichi, ove se ne evidenzi la necessità della prosecuzione, saranno confermati, con oneri a carico dello Stato, dai provveditori agli studi che, anche ai fini retributivi degli interessati, adotteranno i conseguenti provvedimenti formali di prosecuzione, fino alla scadenza.

Dal 1° gennaio 2000 eventuali ulteriori nomine a tempo determinato verranno conferite, dai competenti capi d'istituto. A tal fine, limitatamente alle figure professionali già degli enti locali, le graduatorie di istituto degli aspiranti alla nomina a tempo determinato saranno costituite tenendo conto della inclusione degli interessati nelle graduatorie, ove esistenti, formulate dagli enti medesimi entro il 31 agosto 1999.

Nella disciplina del conferimento delle nomine a tempo determinato si provvederà alla equiparazione del servizio reso quale supplente ATA enti locali all'analogo servizio reso alle dipendenze dello Stato.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 2000, il personale di ruolo alla data del 25 maggio 1999 presso gli enti locali, in servizio presso scuole statali e trasferito nei ruoli dello Stato è collocato nelle aree e nei profili corrispondenti a quello di appartenenza, previsti dal CCNL - Scuola (26 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 9 giugno 1999).

È parimenti collocato, nelle aree e funzioni di cui al comma precedente, il personale di ruolo assunto dagli enti locali successivamente alla data predetta entro e non oltre il 31 dicembre 1999, in sostituzione del personale di cui al comma precedente che abbia lasciato il servizio, o per la copertura di posti di organico vacanti, a seguito dell'espletamento di procedure di reclutamento indette prima del 25 maggio 1999.

Art. 6.

In considerazione del fatto che le categorie del CCNL - comparto enti locali (31 marzo 1999) comprendono, nella generalità, una pluralità di profili — che, comunque, includono anche funzioni previste nei profili statali — la corrispondenza è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti, in sede di inquadramento, agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché si ritrovino nei profili professionali statali operanti nelle istituzioni scolastiche per le quali la competenza a fornire personale ATA era demandata per legge agli enti locali in sostituzione dello Stato.

Per il personale dipendente dagli enti locali, ai fini del trasferimento nei ruoli statali, viene unita la tabella esemplificativa di corrispondenza fra profili degli enti locali e quelli statali (allegato *A*) che fa parte integrante del presente decreto.

Il personale degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche al 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 124/1999, la cui qualifica o profilo di appartenenza — in base a quanto stabilito nei precedenti commi — non trovino corrispondenza nel ruolo del personale ATA statale, può optare, per la permanenza nell'ente locale, entro il termine perentorio del 24 agosto 1999.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di opzione, l'ente locale di appartenenza con atto scritto accoglie o rifiuta la richiesta di permanenza, sulla base di quanto indicato nel presente decreto.

Il personale di cui al terzo comma del presente articolo potrà revocare l'opzione entro trenta giorni dagli esiti della contrattazione di cui al precedente art. 3.

Art. 7.

Il personale che passa dagli enti locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nel profilo statale.

Art. 8.

Al personale già dipendente dagli enti locali e trasferito allo Stato, verrà riconosciuto il diritto alla assegnazione della medesima sede di servizio occupata nell'anno scolastico 1998-99. In caso di indisponibilità del posto si provvederà, per l'anno scolastico 2000/2001, alle utilizzazioni secondo i vigenti contratti decentrati.

Art. 9.

Lo Stato subentrerà nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente.

Ai fini predetti, le autorità scolastiche periferiche e gli enti locali competenti stipuleranno, entro il 31 dicembre 1999, apposite convenzioni che individuino le modalità di subentro nei contratti i quali, ferma la rispondenza ai requisiti di cui al comma precedente, potranno essere frazionati in corrispondenza di singole istituzioni scolastiche.

Ferma restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrerà nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato.

Il subentro da parte dello Stato in dette convenzioni avviene ad ogni 1° gennaio successivo alla stabilizzazione dei lavori socialmente utili in imprese, anche cooperative.

Ai lavoratori di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, si applicano le provvidenze previste dall'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dall'art. 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ai fini delle nomine a tempo indeterminato per posti ATA corrispondenti alla attività svolta.

Art. 10.

Gli assistenti di cattedra e insegnanti tecnico-pratici sono inquadrati in ruolo, per la prosecuzione nelle funzioni già svolte negli istituti di servizio alla data del 25 maggio 1999.

Art. 11.

Al fine di consentire alle autorità scolastiche locali l'adozione dei provvedimenti di trasferimento allo Stato delle funzioni ATA già assicurate dagli enti locali, viene effettuata d'intesa con gli enti stessi una rilevazione delle posizioni individuali e convenzionali da acquisire.

La rilevazione riguarderà anche l'utilizzo di risorse umane in lavori socialmente utili e di pubblica utilità.

Al fine di monitorare le modalità del trasferimento previsto dal presente decreto, verrà costituita apposita commissione mista, con i rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e del Dipartimento per la funzione pubblica, nonché dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM, coordinata dal Ministero della pubblica istruzione.

Roma, 23 luglio 1999

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
PIAZZA

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1999
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 346

ALLEGATO *A*

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEI PROFILI STATO - ATA ENTI LOCALI

Personale ATA scuole (CCNL 26-5-1999)	Personale ATA enti locali (CCNL 31-3-1999) - (CCNL 1-4-1999)
Collaboratore scolastico	Qualifiche e profili professionali delle categorie A e B per i quali è previsto lo svolgimento di mansioni corrispondenti quali ad esempio bidello, bidello accompagnatore scolastico, bidello cuciniere, bidello manutentore, bidello operatore, bidello custode, bidello operaio, bidello inserviente, bidello accompagnatore scuolabus, operatore scolastico, operatore tecnico, operatore addetto uffici, collaboratore scolastico, usciere, custode, marinaio, operatore servizi scolastici, operatore inserviente ausiliario ai servizi scolastici, addetto ai servizi vari, addetto ai magazzini, commesso, ausiliario, inserviente, addetto alla pulizia.
Assistente amministrativo	Qualifiche e profili professionali della categoria B per i quali è previsto lo svolgimento di mansioni corrispondenti quali ad esempio collaboratore professionale, collaboratore di segreteria, collaboratore amm.vo terminalista, collaboratore professionale informatico, collaboratore professionale terminalista, operatore CED o EDP, collaboratore professionale scuola, collaboratore amministrativo, addetto amministrativo, esecutore amministrativo, esecutore amministrativo contabile, applicato, esecutore coordinatore, operatore amministrativo. Qualifiche e profili professionali della categoria C, per i quali è previsto lo svolgimento di mansioni corrispondenti quali, ad esempio, segretario, istruttore scolastico, istruttore amministrativo, istruttore amministrativo contabile, istruttore informatico, assistente di segreteria, collaboratore amministrativo, aggiunto amministrativo, impiegato di concetto, istruttore, istruttore bibliotecario, assistente di biblioteca, collaboratore di biblioteca.
Assistente tecnico	Qualifiche e profili professionali della categoria B per i quali è previsto svolgimento di mansioni corrispondenti, quali ad esempio assistente tecnico, aiutante tecnico, collaboratore professionale nautico, collaboratore professionale nostromo, esecutore, esecutore servizi educativi, esecutore tecnico, esecutore tecnico scolastico, capo bidello, magazziniere, aiutante di laboratorio
Responsabile amm.vo (fino al 31-8-2000)	Qualifiche e profili professionali della categoria D, per i quali è previsto svolgimento di mansioni corrispondenti quali, ad esempio, segretario ragioniere economo, segretario scolastico, direttore scuole, funzionario servizi scolastici, funzionario amministrativo, funzionario contabile funzionario amministrativo contabile, istruttore direttivo amministrativo, istruttore direttivo contabile, istruttore direttivo amministrativo contabile
Direttore dei servizi generali e amministrativi (profilo istituto con decorrenza 1-9-2000, nel quale confluiranno, dalla medesima data i responsabili amministrativi)	

Personale ATA scuole	Personale ATA enti locali
Insegnanti tecnici pratici	Qualifiche e profili di VI caratterizzanti dallo svolgimento in modo prevalente di mansioni corrispondenti (ad es. insegnanti tecnici pratici, ass. di cattedra)

00A0489

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 gennaio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Lince» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Andrea Zagami in data 11 febbraio 1977, repertorio n. 2695, registro società n. 31/77, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Benedetto Croce» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Francesco Maria Albanese in data 12 dicembre 1977, repertorio n. 5250, registro società n. 11/78, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Giardini» a r.l., con sede in Roccella Jonica, costituita per rogito notaio Labbadia Erminia in data 17 luglio 1975, repertorio n. 14014, registro società n. 458, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 4 gennaio 2000

Il direttore: LAGANÀ

00A0488

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 27 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 maggio 1997 con il quale sono state riordinate alcune scuole di specializzazione dell'area sanitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 28 maggio 1998, dal consiglio di amministrazione in data 15 settembre 1998 e dal senato accademico in data 8 settembre 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 102, il comma 29, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia è soppresso e sostituito dal seguente:

29. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova sono istituite le seguenti scuole di specializzazione afferenti al settore medico:

1) Allergologia e immunologia clinica; (1)

2) Anatomia patologica; (1)

3) Anestesia e rianimazione; (1)

4) Audiologia; (2)

5) Biochimica e chimica clinica; (2)

6) Cardiochirurgia; (1)

7) Cardiologia, prima scuola; (1)

8) Cardiologia, seconda scuola; (1)

9) Chirurgia generale, indirizzo di Chirurgia generale, prima scuola; (1)

10) Chirurgia generale, indirizzo di Chirurgia generale, seconda scuola; (3)

11) Chirurgia generale, indirizzo di Chirurgia d'urgenza; (1)

12) Chirurgia maxillo-facciale; (3)

13) Chirurgia pediatrica; (1)

14) Chirurgia plastica e ricostruttiva; (1)

15) Chirurgia toracica; (1)

16) Chirurgia vascolare; (3)

17) Dermatologia e venereologia; (1)

18) Ematologia; (1)

19) Endocrinologia e malattie del ricambio, prima scuola; (1)

20) Endocrinologia e malattie del ricambio, seconda scuola; (1)

21) Farmacologia; (2)

22) Foniatria; (2)

23) Gastroenterologia; (1)

24) Genetica medica; (2)

25) Geriatria; (1)

26) Ginecologia ed ostetricia; (1)

27) Igiene e medicina preventiva; (1)

28) Malattie dell'apparato respiratorio; (2)

29) Malattie infettive; (3)

30) Medicina del lavoro; (1)

31) Medicina dello sport; (1)

32) Medicina di comunità; (3)

33) Medicina fisica e riabilitazione; (1)

34) Medicina interna, prima scuola; (1)

35) Medicina interna, seconda scuola; (1)

36) Medicina legale; (1)

37) Medicina nucleare; (1)

38) Microbiologia e virologia; (1)

39) Nefrologia; (2)

40) Neurochirurgia; (1)

41) Neurologia; (1)

42) Neuropsichiatria infantile; (1)

43) Odontostomatologia; (4)

44) Oftalmologia; (1)

45) Oncologia; (1)

46) Ortognatodonzia; (2)

47) Ortopedia e traumatologia; (1)

48) Otorinolaringoiatria; (1)

49) Patologia clinica; (1)

50) Pediatria; (1)

51) Psichiatria; (1)

52) Radiodiagnostica; (1)

53) Radioterapia; (1)

54) Reumatologia; (1)

55) Scienza dell'alimentazione; (1)

56) Tossicologia medica; (1)

57) Urologia. (1)

---

(1) Scuola riordinata.
(2) Scuola non riordinata.
(3) Scuola di nuova istituzione.
(4) Scuola disattivata.

Art. 2.

L'art. 156, concernente la scuola di specializzazione in tossicologia medica è soppresso e sostituito dal seguente art. 156 concernente il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in tossicologia medica.

Art. 156 *(Tossicologia medica)*. — 1. La scuola di specializzazione in tossicologia medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore della diagnosi e della terapia delle intossicazioni acute e croniche non professionali, nel settore della prevenzione, diagnosi e terapia delle tossicodipendenze e nella valutazione del rapporto rischio/beneficio delle sostanze chimiche per la salute dell'uomo.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in tossicologia medica.

4. Il corso ha la durata di quattro anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola l'istituto di anestesiologia e rianimazione, le strutture delle facoltà di medicina e chirurgia, il dipartimento di farmacologia, eventuali altri dipartimenti dell'area sanitaria nonché le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispon-

denti aree funzionali e discipline, nonché altre strutture convenzionate. Sede amministrativa della scuola è la struttura cui afferisce il direttore.

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al precedente comma 5, è di 5 per anno, per un totale di 20 specializzandi per l'intero corso di studi.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A - Area propedeutica: istituzioni di tossicologia.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali relative alla definizione ed alla valutazione della tossicità acuta e cronica di una sostanza chimica. Inoltre lo specializzando deve acquisire le basi teoriche e pratiche delle tecniche di valutazione della tossicità sia acuta che cronica di una sostanza chimica ed approfondire la conoscenza sui meccanismi generali di intossicazione, tossificazione e detossificazione. Deve infine apprendere le conoscenze di genetica, biologia e patologia molecolare e statistica utili alla definizione della tossicità di una sostanza chimica.

Settori scientifico-disciplinari:

C07X Chimica farmaceutica;
E04B Biologia molecolare;
E05B Biochimica clinica;
E06A Fisiologia umana;
E07X Farmacologia;
F01X Statistica medica;
F03X Genetica medica;
F04A Patologia generale;
F06A Anatomia patologica.

B - Area della patologia tossicologica.

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire avanzate conoscenze teonche e pratiche sulla tossicologia sistematica organospecifica (neurotossicologia, tossicologia dell' apparato respiratorio, cardiocircolatorio e gastrointestinale, nefrotossicologia e immunotossicologia). Deve inoltre apprendere le basi teoriche e le tecniche più comuni per la valutazione del danno tossicologico materno-fetale, del potere mutageno e cancerogeno delle sostanze chimiche, e del rischio della contaminazione dell'ambiente da parte di sostanze chimiche.

Settori scientifico-disciplinari:

F04A Patologia generale;
F04C Oncologia medica;
F06A Anatomia patologica;
F06B Neuropatologia;
F07B Malattie dell'apparato respiratorio;
F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;
F07D Gastroenterologia;
F07F Nefrologia.

C - Area della clinica tossicologica.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi delle intossicazioni acute e croniche non professionali. Deve inoltre apprendere le conoscenze teoriche e la pratica clinica della terapia delle intossicazioni acute e croniche non professionali, dal corretto uso della terapia antidotale alle tecnologie biomediche atte ad accelerare la detossificazione (emodialisi, emotrasfiusione), e le tecniche fondamentali di rianimazione. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme della buona pratica clinica, ed a valutazioni epidemiologiche retrospettive e prospettiche in tema di intossicazioni acute e croniche, inclusa la conoscenza e la eventuale partecipazione alle attività di un centro antiveleni.

Settori scientifico-disciplinari:

F07A Medicina interna;
F21X Anestesiologia;
F22A Igiene generale ed applicata.

D - Area delle tossicodipendenze.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere la conoscenza dei correlati chimici, fisiologici endocrinologici, strutturali e sociali delle tossicodipendenze dalle principali sostanze d'abuso ivi incluse le sindromi alcool, correlate di pertinenza tossicologica. Deve inoltre apprendere la conoscenza della classe di appartenenza, dello spettro di azione, dei meccanismi di azione e della cinetica delle principali sostanze di abuso. Deve essere in grado di identificare e di indirizzare il trattamento delle malattie di ordine infettivologico (infezioni concomitanti a patogenesi batterica e virale ivi inclusa la sindrome da immunodeficienza acquisita), delle malattie psichiatriche e neurologiche e dei danni d'organo indotti dalle principali sostanze d'abuso, con prevalente espressività clinica di tipo tossicologico.

Deve conoscere le caratteristiche eziopatogeniche, cliniche e prognostiche delle tossicodipendenze dalle principali sostanze d'abuso, ed essere in grado di operare una corretta diagnosi differenziale. Deve aver acquisito approfondite conoscenze sugli indirizzi di gestione clinica e di presa in carico, e dimostrare di possedere le competenze tecniche e metodologiche per trattare i vari quadri clinici, incluse le situazioni di crisi e le sindromi da sospensione. Deve inoltre conoscere l'uso integrato delle diverse terapie attuabili nelle tossicodipendenze dalle principali sostanze di abuso, e le disposizioni legislative che regolano l'intervento diagnostico e terapeutico nelle tossicodipendenze dalle principali sostanze di abuso.

Settori scientico-disciplinari:

E07X Farmacologia;
F07A Medicina interna;
F07I Malattie infettive;
F11A Psichiatria;
F11B Neurologia;
F22B Medicina legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve dimostrare di aver una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

a) aver eseguito almeno 100 casi clinici di intossicazioni acute e croniche non professionali, con particolare riguardo alla diagnostica clinica e di laboratorio, dei quali 30 con piena autonomia professionale;

b) di aver eseguito l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 100 casi clinici di tossicodipendenze dalle principali sostanze di abuso, con particolare riguardo alla applicazione di un protocollo multimodale integrato;

c) aver effettuato almeno 20 interventi di tossicologia di consultazione e di collegamento;

d) aver affiontato problemi di tossicologia sperimentale ed ambientale con particolare riguardo alla definizione del rapporto rischio/beneficio delle sostanze chimiche;

e) infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme della buona pratica clinica, di almeno una sperimentazione clinica controllata.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 27 dicembre 1999

Il rettore: MARCHESINI

00A0491

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 10 gennaio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e sucessive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il piano di sviluppo triennale 1994/1996 confermato nel piano triennale 1997/1999 relativamente all'istituzione del corso di laurea in architettura con sede ad Agrigento;

Vista la convenzione quadro stipulata e vigente tra l'Università e il consorzio universitario della provincia di Agrigento che consente l'istituzione del corso senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Palermo (consiglio della facoltà di architettura, sedute del 30 luglio 1996 e 24 novembre 1999; senato accademico, sedute del 7 settembre 1999, e 22 dicembre 1999; consiglio di amministrazione, seduta del 4 gennaio 2000;

Decreta:

È istituito il corso di laurea in architettura nella sede decentrata di Agrigento con il medesimo ordinamento didattico esistente nella sede di Palermo.

Per l'anno accademico 1999/2000 è stabilito in cento unità il numero massimo di studenti ammessi a frequentare il suddetto corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 10 gennaio 2000

Il rettore: SILVESTRI

00A0490

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale Italia - Estrazione 6 e 7 gennaio 2000 in Roma

A) PREMI DI PRIMA CATEGORIA:

1) Biglietto serie AE 670249 di £. 15 miliardi
2) Biglietto serie P 547486 di £. 5 miliardi
3) Biglietto serie Q 470340 di £. 3 miliardi
4) Biglietto serie B 343119 di £. 2 miliardi
5) Biglietto serie AN 182908 di £. 1 miliardo e 500 milioni
6) Biglietto serie C 092868 di £. 1 miliardo

B) PREMI DI SECONDA CATEGORIA:

N.100 premi di £. 100 MILIONI cadauno

1) A 281286
2) A 404273
3) B 120869
4) B 360775
5) B 707582
6) B 884452
7) C 455982
8) C 733995
9) D 375192
10) D 713631
11) D 867987
12) E 147203
13) E 312921
14) E 418739
15) E 494994
16) E 582159
17) F 396960
18) F 431245
19) F 753161
20) G 005594
21) G 529971
22) G 831548
23) G 904302
24) G 912506
25) I 008804
26) I 299781
27) L 890679
28) L 894596
29) M 068595
30) M 322212
31) M 340858
32) N 108173
33) N 128140
34) N 426088
35) N 441310
36) N 993507
37) O 076654
38) O 120930
39) O 196497
40) O 540340
41) O 651519
42) O 654652
43) O 819165
44) Q 193103
45) Q 562528
46) Q 936920
47) Q 989229
48) R 015004
49) R 345158
50) R 346825
51) R 369113
52) R 551740
53) R 605322
54) R 719291
55) R 869605
56) S 061248
57) S 123136
58) S 827185
59) T 101799
60) T 270456
61) T 677450
62) U 012155
63) U 076125
64) U 288927
65) U 450365
66) U 611902
67) U 743573
68) V 138448
69) Z 627932
70) Z 939470
71) Z 998362
72) AA 454526
73) AA 837726
74) AA 931184
75) AA 943989
76) AB 047025
77) AB 131173
78) AB 354525
79) AC 627136
80) AC 942921
81) AD 172867
82) AD 178819
83) AD 233115
84) AD 264162
85) AD 484193
86) AE 930672
87) AF 046169
88) AF 068105
89) AF 134682
90) AF 251652
91) AF 516093
92) AG 235430
93) AI 001898
94) AI 328829
95) AI 817035
96) AO 418024
97) AP 215978
98) AP 819739
99) AR 680887
100) AR 772995

C) PREMI DI TERZA CATEGORIA:

N.111 premi di £. 50 MILIONI cadauno

1)	A 000988	41)	M 275382	81)	AB 218723
2)	A 131939	42)	M 360545	82)	AB 381951
3)	A 301332	43)	M 752256	83)	AB 791796
4)	A 599197	44)	N 033646	84)	AB 794048
5)	A 661793	45)	N 364542	85)	AB 954142
6)	B 221974	46)	N 370604	86)	AC 842529
7)	B 644971	47)	N 438493	87)	AD 266788
8)	B 694781	48)	O 170838	88)	AD 498283
9)	C 497505	49)	O 972413	89)	AD 758354
10)	C 785139	50)	P 615287	90)	AE 285808
11)	C 826234	51)	P 688869	91)	AF 652896
12)	C 941470	52)	P 837995	92)	AG 046996
13)	D 242310	53)	Q 263200	93)	AG 230437
14)	D 366443	54)	Q 700023	94)	AG 409806
15)	D 643711	55)	Q 867944	95)	AI 036150
16)	D 684702	56)	S 046360	96)	AI 141588
17)	D 827726	57)	S 122721	97)	AI 214161
18)	E 409226	58)	S 240145	98)	AI 515372
19)	E 483234	59)	S 758535	99)	AI 642085
20)	E 930070	60)	S 776371	100)	AI 659677
21)	F 058332	61)	T 511182	101)	AI 741841
22)	F 358145	62)	T 680995	102)	AL 072248
23)	F 703540	63)	T 926890	103)	AL 681018
24)	G 140690	64)	U 188913	104)	AM 691127
25)	G 281110	65)	U 441005	105)	AO 227983
26)	G 363784	66)	U 753816	106)	AO 598908
27)	G 433666	67)	V 212550	107)	AO 642238
28)	G 539256	68)	V 601663	108)	AP 154099
29)	G 756552	69)	V 828898	109)	AP 664722
30)	I 292196	70)	Z 435479	110)	AP 680046
31)	I 578776	71)	Z 437668	111)	AP 767874
32)	I 637674	72)	Z 460820		
33)	I 646020	73)	Z 643871		
34)	I 711541	74)	Z 842905		
35)	I 972527	75)	AA 210979		
36)	I 981154	76)	AA 278906		
37)	I 988130	77)	AA 292598		
38)	L 071886	78)	AA 902239		
39)	L 423561	79)	AB 038590		
40)	L 578423	80)	AB 200826		

PREMI AI RIVENDITORI:

1°	**PREMIO £.**	10.000.000	Biglietto	AE 670249
2°	**PREMIO £.**	7.500.000	Biglietto	P 547486
3°	**PREMIO £.**	5.000.000	Biglietto	Q 470340
4°	**PREMIO £.**	4.000.000	Biglietto	B 343119
5°	**PREMIO £.**	3.000.000	Biglietto	AN 182908
6°	**PREMIO £.**	2.000.000	Biglietto	C 092868

AI VENDITORI DEI 100 BIGLIETTI VINCENTI PREMI DI SECONDA CATEGORIA £1.000.000 CIASCUNO

AI VENDITORI DEGLI 110 BIGLIETTI VINCENTI PREMI DI TERZA CATEGORIA £.500.000 CIASCUNO

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLE LOTTERIE NAZIONALI APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 NOVEMBRE 1948,N.1677, MODIFICATO CON DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1952, N.4468; 10 MAGGIO 1956, N.550;27 DICEMBRE 1956, N.1571;22 GIUGNO 1960 N.814;30 DICEMBRE 1970,N.1433 E 16 DICEMBRE 1988, N.562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle Finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato - agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle Finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 Roma entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Bollettino Ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti debbono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B. - Le domande di riscossione dei premi debbono essere prodotte in bollo.

00A0501

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 gennaio 2000

Dollaro USA	1,0089
Yen giapponese	106,44
Dracma greca	330,98
Corona danese	7,4451
Corona svedese	8,5910
Sterlina	0,61270
Corona norvegese	8,0865
Corona ceca	36,088
Lira cipriota	0,57687
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,08
Zloty polacco	4,1230
Tallero sloveno	199,9398
Franco svizzero	1,6147
Dollaro canadese	1,4625
Dollaro australiano	1,5182
Dollaro neozelandese	1,9570
Rand sudafricano	6,1588

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A0528

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

2ª Pubblicazione Elenco n. 2

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 Mod. 241 D.P. — Data: 4 maggio 1999. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Lecce. — Intestazione: Distante Giuseppe, nato a Acquarica del Capo il 20 agosto 1927. — Titolo del debito pubblico: nominativo 1. — Capitale L. 2.125.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

2ª Pubblicazione Elenco n. 3

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 12 gennaio 1994. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Lecce. — Intestazione: Botrugno Franco, nato a Scorrano il 7 marzo 1957. — Titolo del debito pubblico: nominativo 1. — Capitale L. 300.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

00A0144

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Cormons

Con decreto interministeriale n. 1020 in data 10 novembre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo difesa esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Corpo di guardia

di Subida» sito nel comune di Cormons (Gorizia) riportato nel catasto del c.c. medesimo alla P.T. elenco del bene pubblico, F.M. 7, pp:ff. 2817/18 - 2817/252 e 2817/260 dell'ufficio del catasto fondiario di Cormons, nel foglio di possesso fondiario n. 5574, per una superficie complessiva di mq 3.033.

00A0493

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Marchio	Ragione sociale	Sede
111-AP	C.M. Laboratorio orafo di Ciccola Mirco	Servigliano
106-BA	Ammirabile Maria Francesca	Mola di Bari
20-BL	Müller Remo	Feltre
29-BL	Alberti Marco	Belluno
31-BL	Luna di Cargnel Marino	Pieve di Cadore
33-BL	Tiffany Lunettes S.r.l.	Domegge di Cadore
294-BO	Calandrini S.n.c. di Busi Mario Calandrini Teresa e C.	Camugnano
37-FE	Biolcati Rinaldo Stiv	Bosco Mesola
1383-FI	Ceccarelli Alessio	Empoli
1402-FI	Orovivo di Chirici Stefano	Scandicci
1515-FI	Fantasie Ryry di Berdicchi Fabio A.	Firenze
1850-MI	Lissoni Marcello	Milano
18-NO	Corsico Giovanni	Novara
403-PD	Oro 1993 S.r.l.	Gazzo Padovano
212-PV	Oreficieria Paola di Rossanigo Paola e C. S.a.s.	Frascarolo
65-PE	Fratelli Morrone S.n.c.	Pescara
48-RN	Filippi di Filippi Cinzia	Rimini
69-SS	Fiori Rosa Carmela	Sassari
164-TO	Chiosso Emilio	Torino
231-TO	F.I.A.M. S.r.l. di Renacco Paolo	Ivrea
312-TO	Gold Shop di Caluori Giovanni	Torino
373-TO	Sawsdee di Cerretto & C.	Torino
387-TO	Guido Testera di Alessandro Testera	Torino
445-TO	Artigiano Orafo di De Martino Michela	Piscina
478-TO	Oro 2 S.n.c. di Artusio Marco & C. Frizzarin Fabrizio	Rivoli
277-VA	Rotoni Pietro	Casorate Sempione
342-VA	Punto 3 di Martinuzzi Giorgio	Gallarate
194-VR	Castioni Gianfranco	Verona

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
156-PD	Bortolato Giuseppina.	Cadoneghe	3
461-TO	Italpreziosi S.r.l. di Morello Mario	Torino	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla commissione dei marchi stessi ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 7, quarto comma del decreto legislativo del 3 agosto 1999, n. 251.

Marchio	Ragione sociale	Sede
59-LT	Portorafo di Miraglia Vincenzo	Terracina
412-PD	Mafran Oro di Improta Giancarlo	Padova

00A0492

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «SO.CE.R Consult Auditing S.r.l.», in Bologna.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 2000, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1949, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 15 giugno 1995, alla società «SO.CE.R Consult Auditing S.r.l.», con sede legale in Bologna, iscritta all'ufficio del registro delle imprese di Bologna al n. 1779215/1977 (BO-1997-179215), codice fiscale 02789610751, è stata dichiarata decaduta a seguito della deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione, con decorrenza dal 15 ottobre 1998.

00A0502

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione dello statuto della «Società di cultura La Biennale di Venezia», in Venezia

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 dicembre 1999, è stato approvato lo statuto della «Società di cultura La Biennale di Venezia», con sede in Venezia.

00A0494

Modificazioni allo statuto dell'Istituto per la storia dell'arte lombarda - Onlus, in Milano

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 17 dicembre 1999 è stato approvato il nuovo testo statutario dell'Istituto per la Storia dell'arte lombarda - Onlus, con sede in Milano.

00A0495

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla «Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure" riferita all'olio extravergine di oliva» del Ministero delle politiche agricole e forestali. (Proposta di modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 9 dicembre 1999).

Nella proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Riviera Ligure» citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 9 dicembre 1999, denominazione registrata con regolamento della Commissione n. 123/97 del 23 gennaio 1997, il cui disciplinare era stato già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 28 agosto 1998, devono essere apportate le seguenti correzioni, consistenti nella sottolineatura delle parti degli articoli sotto elencati:

per quanto riguarda l'art. 2:

comma 2 - le percentuali riportate rispettivamente per le varietà di olivo «Taggiasca» e per le altre varietà presenti negli oliveti;

comma 3 - l'inserimento della varietà «Frantoio» e le percentuali delle varietà presenti e consentite.

per quanto riguarda l'art. 4:

comma 7 - la data finale della raccolta delle olive;

comma 11 - piano dei controlli approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

per quanto riguarda l'art. 5:

comma 1 - l'elenco dei comuni rientranti nella zona di oleificazione della denominazione di origine «Riviera Ligure» accompagnata dalla menzione geografica «Riviera dei Fiori».

per quanto riguarda l'art. 6:

comma 1, 2 e 3 - le caratteristiche del colore, dell'odore e del sapore e il valore del parametro «K 232» dell'olio extravergine a denominazione di origine «Riviera Ligure» rispettivamente accompagnata dalle menzioni geografiche «Riviera dei Fiori», «Riviera del Ponente Savonese» e «Riviera di Levante»;

comma 7 - le modalità di designazione alla fase di confezionamento.

per quanto riguarda l'art. 7:

comma 3 - le condizioni per utilizzare nomi di aziende, tenuta, fattorie e loro localizzazione territoriale;

comma 4 - il riferimento alla denominazione «Riviera Ligure» e il rimando al disposto dell'art. 5, comma 1 del medesimo disciplinare.

00A0496

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77